

DISEGNO DI LEGGE: S. 1216. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI COOPERAZIONE NEL CAMPO MILITARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA, FATTA A TUNISI IL 3 DICEMBRE 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (3287)

(A.C. 3287 — Sezione 1)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 3 dicembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dalla presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 9 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1283 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DEL MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE
NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA TRA IL MI-
NISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA UN-
GHERESE, FATTO A BUDAPEST IL 7 APRILE 1993 (APPRO-
VATO DAL SENATO) (3288)*

(A.C. 3285 – Sezione 1)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del *Memorandum* stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 18 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1838 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI ARMENIA, DALL'ALTRO, CON QUATTRO ALLEGATI, UN PROTOCOLLO, ATTO FINALE E LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO, FATTO A LUSSEMBURGO IL 22 APRILE 1996 (APPROVATO DAL SENATO)
(3295)

(A.C. 3295 – Sezione 1)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, con quattro allegati, un Protocollo, atto finale e lettera di accompagnamento, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 101 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1839 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI AZERBAIGIAN, DALL'ALTRO, CON CINQUE ALLEGATI, ED UN PROTOCOLLO, FATTO A LUSSEMBURGO IL 22 APRILE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (3296)

(A.C. 3296 – Sezione 1)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati, ed un Protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 104 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1553. — RATIFICA ED ESECUZIONE
DEL TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA
REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DI ERITREA, FATTO A
ROMA IL 9 FEBBRAIO 1996 (APROVATO DAL SENATO) (3504)*

(A.C. 3504 – Sezione 1)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALLE SCUOLE SVIZZERE IN ITALIA E DALLE SCUOLE ITALIANE IN SVIZZERA, PER L'AMMISSIONE ALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE DEI DUE PAESI, EFFETTUATO A ROMA IL 22 AGOSTO ED IL 6 SETTEMBRE 1996 (3527)

(A.C. 3527 – Sezione 1)

ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali.

(A.C. 3527 – Sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per l'anno 1998, in lire 3 milioni per l'anno 1999 ed in lire 15 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3527 – Sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO IV SULLE ARMI LASER ACCECANTI, FATTO A VIENNA IL 13 OTTOBRE 1995, E DEL PROTOCOLLO II SULLA PROIBIZIONE O RESTRIZIONE DELL'USO DELLE MINE, TRAPPOLE ED ALTRI ORDIGNI, COME EMENDATO A GINEVRA IL 3 MAGGIO 1996, CON DICHIARAZIONE FINALE, ENTRAMBI ADOTTATI NEL CORSO DELLA CONFERENZA DI REVISIONE, QUALI ATTI ADDIZIONALI ALLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 10 OTTOBRE 1980 SULLA PROIBIZIONE O LA LIMITAZIONE DI TALUNE ARMI CONVENZIONALI AVENTI EFFETTI DANNOSI O INDISCRIMINATI (3768)

(A.C. 3768 – Sezione 1)

ARTICOLI 1, 2 e 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, ed il Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la

limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, per il Protocollo IV ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 e per il Protocollo II al paragrafo 1, capoverso *b)*, dell'articolo 8 della stessa Convenzione.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2123 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTE-
ZIONE DEI RITROVATI VEGETALI, ADOTTATA A PARIGI IL
2 DICEMBRE 1961 E RIVEDUTA A GINEVRA IL 10 NOVEM-
BRE 1972, IL 23 OTTOBRE 1978 ED IL 19 MARZO 1991
(APPROVATO DAL SENATO) (4068)*

(A.C. 4068 – Sezione 1)**ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di nuove varietà vegetali a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'Atto della Conferenza diplomatica di revisione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottato a Gi-

nevro il 19 marzo 1991, nonché a quelle facoltative di seguito indicate e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) scegliere il tipo di protezione; individuare il costitutore ed il relativo contenuto; prevedere le eccezioni obbligatorie, le limitazioni, l'esaurimento e le forme di tutela provvisoria nonché la durata della tutela, che dovrà essere articolata a seconda dei generi e delle specie;

b) provvedere alla definizione di costitutore e di varietà;

c) determinare la possibilità di scegliere liberamente lo Stato in cui effettuare il primo deposito della domanda ed il riconoscimento della priorità derivante da precedente deposito in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (*UPOV-Union pur la protection des obtentions végétales*), determinando la documentazione necessaria;

d) prevedere il termine entro il quale la tutela sarà estesa a tutti i generi e le specie;

e) definire le ipotesi di nullità e determinare le condizioni di decadenza;

f) prevedere tariffe per gli esami ed i controlli tecnici;

g) prevedere la revisione dell'articolo 9 del titolo IV della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, in modo che la tariffa risulti distinta tra periodo di protezione provvisoria e periodo di concessione della privativa.